

## REGIONE ABRUZZO

### LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2015, n. 29

Provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della costa abruzzese.

(GU n.6 del 6-2-2016)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 105 Speciale del 14 ottobre 2015)

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli artt. 34, 44 e 45 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 42/2 dell'8 ottobre 2015.

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

Legge regionale 14 ottobre 2015 n. 29.

Provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della costa abruzzese

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1  
Finalita'

1. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nelle zone di mare poste entro le dodici miglia marine dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero della Regione Abruzzo sono vietate le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti autorizzatori e concessori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzati al rilascio di titoli abilitati per l'esercizio di attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Tale divieto concerne anche i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.

3. E' fatta salva l'efficacia dei titoli abilitativi gia' rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2  
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sara' pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 14 ottobre 2015

LOLLI